

PROVINCIA DI MODENA

INTEGRAZIONI PROVINCIALI AL CALENDARIO VENATORIO REGIONALE PER L'ANNATA VENATORIA 2009 – 2010

Articolo 1 – Finalità

Il presente calendario provinciale costituisce integrazione del Calendario Venatorio Regionale approvato con L.R. n. 1 del 02/03/2009. Nelle Aziende Venatorie (AFV ed ATV) l'attività venatoria si svolge in conformità ai piani di prelievo approvati dalla Provincia. Limitatamente alle AFV, riguardo alla fauna selvatica migratoria, si applicano il Calendario Venatorio Regionale e Provinciale. Nelle ATV, ai sensi dell'art.50, comma 2 lettera b) della L.R. 8/94 e successive modifiche, la Provincia autorizza la caccia, limitatamente alla fauna di allevamento, dal 02 settembre 2009 al 31 gennaio 2010.

Art. 2 – Rapporti tra Province e Regioni confinanti

Nessuna integrazione al Calendario Venatorio Regionale.

Art. 3 – Specie cacciabili, periodi ed orari di caccia

Si applicano le seguenti disposizioni integrative al calendario venatorio regionale: Allodola (*Alauda arvensis*) cacciabile 3 giorni a scelta a settimana con un carniere massimo di 15 capi giornalieri per cacciatore e complessivamente non più di 100 capi annui per cacciatore.

E' vietato a chiunque l'abbattimento di Ungulati muniti di marce auricolari (navette) e/o radiocollari, anche se corrispondenti per sesso e classe d'età al capo assegnato.

I cacciatori che abbiano conseguito l'abbattimento di ungulati in selezione hanno l'obbligo di tenere a disposizione, per la consegna alla Provincia, i reperti previsti per il controllo fino al 31/05/2010. I reperti da presentare al controllo devono essere consegnati in buono stato di conservazione e tali da non costituire, in alcun modo, rischio sanitario all'atto della manipolazione.

Specie cacciabile dal 27 settembre 2009 al 31 gennaio 2010: **Cinghiale** (*Sus scrofa*), in girata, in battuta, in braccata, nell'arco temporale massimo di tre mesi anche non consecutivi, ad eccezione del periodo compreso tra il 27 settembre all'11 ottobre 2009 e dal 16 gennaio al 31 gennaio 2010 in cui non è possibile alcuna sospensione di

SPECIE	PERIODO DI PREAPERTURA					NOTE
	IN ATC MO1 nei giorni	IN ATC MO2 nei giorni	IN ATC MO3 nei giorni	IN AFV nei giorni	IN ATV	
Cornacchia grigia (<i>Corvus corone cornix</i>)	03/09 - 06/09 10/09 - 13/09 17/09	03/09 - 06/09 10/09 - 13/09 17/09	03/09 - 06/09 10/09 - 13/09 17/09	03/09 - 06/09 10/09 - 13/09 17/09	Non cacciabile	Complessivamente non più di 25 capi giornalieri per cacciatore.
Gazza (<i>Pica pica</i>)	03/09 - 06/09 10/09 - 13/09 17/09	03/09 - 06/09 10/09 - 13/09 17/09	03/09 - 06/09 10/09 - 13/09 17/09	03/09 - 06/09 10/09 - 13/09 17/09	Non cacciabile	Complessivamente non più di 25 capi giornalieri per cacciatore.
Ghiandaia (<i>Garrulus glandarius</i>)	03/09 - 06/09 10/09 - 13/09 17/09	03/09 - 06/09 10/09 - 13/09 17/09	03/09 - 06/09 10/09 - 13/09 17/09	03/09 - 06/09 10/09 - 13/09 17/09	Non cacciabile	Complessivamente non più di 25 capi giornalieri per cacciatore.
Merlo (<i>Turdus merula</i>)	Non cacciabile	Non cacciabile	Non cacciabile	Non cacciabile	Non cacciabile	
Tortora (<i>Streptopelia turtur</i>)	03/09 - 06/09 10/09 - 13/09 17/09	03/09 - 06/09 10/09 - 13/09 17/09	03/09 - 06/09 10/09 - 13/09 17/09	03/09 - 06/09 10/09 - 13/09 17/09	Non cacciabile	Non più di 10 capi giornalieri per cacciatore.

tale attività venatoria. Per la caccia al cinghiale, i Presidenti degli ATC (anche tramite i responsabili dei Distretti di gestione degli ungulati), nonché i Concessionari delle AFV, anche tramite i Direttori, devono comunicare tempestivamente (almeno il giorno prima della sospensione) alla Provincia le eventuali date di cessazione dell'attività venatoria nei distretti e, con lo stesso preavviso, le date di ripresa dell'attività venatoria.

Durante l'esercizio venatorio i cacciatori che cacciano il cinghiale in braccata, battuta e girata ai sensi dell'Allegato Tecnico al R.R. n°1/2008, al fine di migliorare le condizioni di sicurezza sono obbligati ad indossare giubbetti o gilet ad alta visibilità conformi alle prescrizioni del Codice della Strada. Al termine della azione di caccia collettiva al cinghiale, prima di rimuovere le carcasse dall'area di caccia e comunque sempre prima di caricarle sopra un mezzo di trasporto,

dovrà essere applicato il contrassegno inamovibile (fascetta) fornito dalla Provincia, al tendine di achille di un arto posteriore. Entro il 30 novembre di ogni anno la Provincia valutato lo stato d'attuazione del piano di prelievo al cinghiale al fine di consentirne o meno la caccia in forma collettiva anche su terreni in tutto o nella maggior parte coperti di neve.

Negli ATC la caccia al Fagiano e alla Lepre comune termina il 7 dicembre.

Dal 27 settembre chi caccia la piccola selvaggina stanziale o la beccaccia in aree ove avviene il prelievo venatorio del cinghiale in forma collettiva è tenuto ad indossare un indumento o un copricapo (pantaloni e/o camicie e/o gilet e/o cappello) con colori ad alta visibilità.

PERIODO DAL 8 DICEMBRE 2008 AL 31 GENNAIO 2009

SPECIE	ATC MO1	ATC MO2	ATC MO 3	AFV	ATV
Beccaccino (<i>Gallinago gallinago</i>)	Cacciabile unicamente nelle stoppie delle risaie, anche con l'uso del cane, oltre che alle condizioni stabilite per le specie migratrici non altrimenti specificate al punto 2.	Cacciabile fino al 31/12/2009 lungo i fiumi Secchia e Panaro nelle aree demaniali.	Non cacciabile	Nessuna integrazione	Non cacciabile
Beccaccia (<i>Scolopax rusticola</i>)	Non cacciabile	La specie è cacciabile fino al 31/12/2009 a nord delle S.P. 569 ed S.P. 467 (c.d. Pedemontane), solamente lungo i fiumi Secchia e Panaro nelle aree demaniali e a sud di dette strade fino al 31/12/2009 su tutto il territorio.	La specie è cacciabile sino al 31/12/2009.	La specie è cacciabile sino al 31/12/2009.	Non cacciabile
Volpe (<i>Vulpes vulpes</i>)	La specie è cacciabile anche con il cane.	E' cacciabile dal 08/12/2009; con l'uso del cane solamente con l'utilizzo del registro fornito dall'ATC MO2 Centrale.	E' cacciabile dal 08/12/2009; con l'uso del cane solamente con specifica autorizzazione dell'ATC.	Nessuna integrazione	Non cacciabile
Specie Migratrici non altrimenti specificate	1. Le specie sono cacciabili da appostamento fisso e temporaneo, ad eccezione della Ghiandaia (<i>Garrulus glandarius</i>) e della Gazza Ladra (<i>Pica Pica</i>) cacciabili anche in forma vagante. 2. Sono cacciabili anche con l'ausilio di cani lungo corsi d'acqua che ricadono su aree demaniali.	1. Le specie sono cacciabili da appostamento fisso e temporaneo, ad eccezione della Ghiandaia (<i>Garrulus glandarius</i>) e della Gazza Ladra (<i>Pica Pica</i>) cacciabili anche in forma vagante. 2. Sono cacciabili anche con l'ausilio di cani lungo i fiumi Secchia e Panaro nelle aree demaniali.	Le specie sono cacciabili solo da appostamento fisso e temporaneo.	Le specie sono cacciabili solo da appostamento fisso e temporaneo.	Non cacciabile

Art. 4 – Giornate e forme di caccia

Si applicano le seguenti disposizioni integrative al Calendario Venatorio Regionale: la caccia alla fauna selvatica stanziale e migratoria è consentita dalla quarta domenica di settembre e per la settimana successiva, da postamento e/o vagante, in due giornate fisse (giovedì e domenica) fatto salvo quanto previsto dalla lettera c comma 2 articolo 4 del Calendario Venatorio Regionale approvato con L.R. n. 1 del 02/03/2009; nelle giornate di domenica 20 settembre e giovedì 24 settembre è consentita inoltre la caccia da appostamento esclusivamente alle specie migratrici autorizzate in pre-apertura. I cacciatori autorizzati alla caccia di selezione non possono dedicarsi nella stessa giornata ad altre forme di caccia agli ungulati.

Art. 5 – Orari venatori

Si applicano le seguenti disposizioni integrative al Calendario Venatorio Regionale: Ai fini dell'individuazione degli orari venatori, le ore convenzionali del sorgere e tramontare del sole sono quelle fornite dal Centro Nazionale di Meteorologia e Climatologia Aeronautica Militare per la città di Modena.

Al fine di agevolare gli utenti, gli orari sono raggruppati per periodi di 15 giorni secondo lo schema riportato a lato.

Gli orari indicati nella tabella, a fianco riportata, si riferiscono all'ora solare, quando vige l'ora solare e all'ora legale, quando vige l'ora legale.

Nell'ATC MO1, nel periodo dal 27 settembre 2009 al 30 settembre 2009 compresi, la caccia termina alle 13.00 (ora legale). Nell'ATC MO2, nel periodo dal 27 settembre 2009 al 30 settembre 2009 compresi, la caccia in forma vagante termina alle ore 13:00 ad esclusione della caccia di selezione e della caccia collettiva al cinghiale (ora legale). Nell'ATC MO3, nel periodo dal 27 settembre 2009 al 30 settembre 2009 compresi, la caccia termina alle 13.00 ad esclusione della caccia di selezione e della caccia collettiva al cinghiale (ora legale).

Art. 6 – Carniere

Si applicano le seguenti disposizioni integrative al Calendario Venatorio Regionale:

Nei comprensori omogenei C1, C2, C3 è proibita la caccia alla Starna ad eccezione dei prelievi effettuati nelle ATV su esemplari 'pronta caccia'; nei comprensori omogenei C1, C2, C3 è proibita la caccia alla Pernice Rossa ad eccezione dei territori, al di fuori delle aree di progetto, ove sulla base di un censimento sia stato autorizzato un piano di prelievo. Nell'ATC MO3 è proibita la caccia alla Pernice rossa ed alla Starna.

Durante il periodo di caccia, per la specie Merlo, il numero dei capi da abbattere non può superare i 5 capi giornalieri per cacciatore, con esclusione dell'ATC MO3 Montagna in cui saranno prelevabili fino a un massimo di 25 capi giornalieri.

Durante il periodo di caccia, per le specie Moretta, Codone e Canapiglia, non possono essere abbattuti più di 5 capi giornalieri a cacciatore per singola specie.

Art. 7 – Addestramento cani

Si applicano le seguenti disposizioni integrative al Calendario Venatorio Regionale: l'addestramento cani in tutto il territorio provinciale destinato all'attività venatoria può svolgersi dal 15 agosto 2009 al 24 settembre 2009 dalle ore 7 alle ore 20 compresi, comprese le giornate del martedì e venerdì. In deroga al numero massimo di due cani per conduttore, è consentito l'addestramento e l'uso a caccia fino al numero massimo di 6 (sei) cani per conduttore, con muta certificata ENCI a seguito di una prova di lavoro; tali mute potranno operare secondo le modalità previste dall'apposito regolamento redatto dagli ATC e inviato alla Provincia.

Nell'ATC MO1 nelle aree attrezzate e finalizzate alla tutela dei ripopolamenti integrativi.

L'addestramento cani è comunque vietato fino al giorno 17 settembre 2009; le aree suddette sono individuate da apposito provvedimento dell'ATC ed identificate da tabelle bianche recanti la scritta "ATC MO1, divieto di caccia e di addestramento cani" - "L'addestramento e l'allenamento dei cani

	Periodo	Anno	Inizio selezione migratoria	Inizio stanziale	Fine stanziale migratoria	Fine selezione	
ora legale	01-15	Maggio	2009	4:52	5:52	20:39	21:39
	16-31	Maggio	2009	4:39	5:39	20:55	21:55
	01-15	Giugno	2009	4:35	5:35	21:04	22:04
	16-30	Giugno	2009	4:35	5:35	21:05	22:05
	01-15	Luglio	2009	4:39	5:39	21:06	22:06
	16-31	Luglio	2009	4:50	5:50	20:59	21:59
	01-15	Agosto	2009	5:07	6:07	20:43	21:43
	16-31	Agosto	2009	5:23	6:23	20:22	21:22
	01-15	Settembre	2009	5:42	6:42	19:55	20:55
	16-30	Settembre	2009	5:59	6:59	19:28	20:28
	01-15	Ottobre	2009	6:17	7:17	19:00	20:00
	16-24	Ottobre	2009	6:35	7:35	18:33	19:33
ora solare	25-31	Ottobre	2009	5:35	6:35	17:33	18:33
	01-15	Novembre	2009	5:56	6:56	17:09	18:09
	16-30	Novembre	2009	6:16	7:16	16:51	17:51
	01-15	Dicembre	2009	6:34	7:34	16:42	17:42
	16-31	Dicembre	2009	6:48	7:48	16:41	17:41
	01-15	Gennaio	2010	6:51	7:51	17:06	18:06
	16-31	Gennaio	2010	6:38	7:38	17:27	18:27
	01-15	Febbraio	2010	6:19	7:19	17:48	18:48
	16-28	Febbraio	2010	5:58	6:58	18:06	19:06
	01-15	Marzo	2010	5:32	6:32	18:25	19:25
16-27	Marzo	2010	5:03	6:03	18:45	19:45	
ora legale	28-31	Marzo	2010	6:03	7:03	19:45	20:45
	01-15	Aprile	2010	5:36	6:36	20:03	21:03
	16-30	Aprile	2010	5:12	6:12	20:21	21:21
	01-15	Maggio	2010	4:53	5:53	20:22	21:22
	16-31	Maggio	2010	4:39	5:39	20:55	21:55

consentito dopo un'ora dalla caduta della pioggia". Nelle giornate di anticipazione dell'esercizio venatorio l'addestramento e allenamento dei cani da caccia è consentito esclusivamente dalle ore 13 alle ore 20 ad eccezione delle Zone di protezione speciale (ZPS) in cui è consentito dalle ore 7. Il conduttore deve, in caso di accertamento da parte della Polizia Provinciale e/o degli organi di vigilanza preposti ex art. 27 L.157/92, dimostrare il possesso di licenza di caccia in corso di validità ed ATC di appartenenza.

Art. 8 – Misure di salvaguardia dell'ambiente agricolo – forestale

Fermo restando quanto previsto dall'art.21 della Legge n.157/1992 e dell'art. 8 del calendario Venatorio Regionale, l'esercizio venatorio è vietato nelle zone comprese nel raggio di mt. 50 da piste ciclabili regolarmente segnalate.

Inoltre, si applicano le disposizioni integrative al Calendario Venatorio Regionale (Tabella pag. 3).

Art. 8 bis – Prescrizioni valide per l'esercizio venatorio da appostamento fisso e temporaneo

Durante tutta la stagione venatoria, la caccia da appostamento fisso e temporaneo (eccetto la caccia di selezione) può essere effettuata solo alla selvaggina migratoria. In ogni appostamento temporaneo di caccia non possono cacciare contemporaneamente più di due cacciatori.

L'esercizio venatorio da appostamento temporaneo è consentito solamente con utilizzo di capanni portatili prefabbricati, con divieto di utilizzare materiali naturali reperiti sul posto.

I capanni temporanei devono essere collocati con un anticipo di non oltre due ore dall'inizio dell'attività venatoria giornaliera e rimossi al termine della stessa.

La collocazione dell'appostamento temporaneo deve essere tale da non comportare, per effetto dello sparo, il danneggiamento di colture o attrezzature agricole e turbativa agli allevamenti. L'esercizio venatorio è comunque vietato ad una distanza inferiore a 1000 metri dai valichi montani provinciali, individuati nel Piano Faunistico

Venatorio Provinciale attualmente vigente.

Art. 8 ter – Strumenti di richiamo e metodi di caccia vietati

Fermo quanto stabilito dall'art.13, comma 5 della Legge nazionale n.157 del 11/02/1992, si applicano le seguenti disposizioni integrative: è vietato detenere ed usare munizioni spezzate con pallini di dimensione maggiore al n. 000 (3/0) e simili, ed è vietato detenere ed usare munizioni manomesse o non consentite e l'utilizzo di munizioni spezzate predisposte per tiri a lunga portata tipo "over 100". Inoltre è sempre vietato utilizzare fari o altre fonti luminose su animali selvatici, ad eccezione delle persone autorizzate, e detenere strumenti di richiamo elettroacustici o elettromagnetici durante l'esercizio venatorio. E' vietato l'uso e la detenzione di armi a canna rigata durante l'esercizio della caccia alla selvaggina stanziale e migratoria limitatamente ai luoghi in cui tale caccia si svolge, fatta eccezione per:

- armi a canne miste rigate/liscie, delle quali uso e detenzione nella detta situazione sono consentiti con l'obbligo, in azione di caccia, dell'uso esclusivo della canna ad anima liscia;
- caccia agli ungulati, sia in forma collettiva che in selezione;
- caccia alla volpe, esclusivamente per i selecontrollori abilitati e autorizzati al prelievo selettivo, solo durante l'attività di caccia di selezione, nel periodo compreso tra il 1 gennaio 2010 e il 31 gennaio 2010.

COLTURE	DESCRIZIONE	ATTIVITÀ' VENATORIA	ACCESSO DEL CANE	ACCESSO DEL CACCIATORE
FLOREALI	Sono considerate tali tutte le forme di coltivazione di piante il cui fiore costituisce il prodotto finale di prima utilizzazione economica	NO	NO	E' consentito solo l'attraversamento da parte del cacciatore, esclusivamente lungo le capezzagne o stradoni di separazione degli appezzamenti dei coltivi, con assoluto divieto di sparo e con fucile scarico.
IN SERRA E ORTICOLE IN GENERE	Sono considerate tali tutti i tipi di coltura aventi la serra come base di sviluppo vegetazionale, sotto qualsiasi forma tecnica questa venga esercitata e le orticole in piena aria	NO	NO	NO
IN VIVAIO	Sono considerate tali la messa a dimora di piante di ogni tipo (erbe, arbusti, alberi) attigue le une alle altre, sino alla loro completa rimozione	NO	NO	E' consentito solo l'attraversamento da parte del cacciatore, esclusivamente lungo le capezzagne o stradoni di separazione degli appezzamenti dei coltivi, con assoluto divieto di sparo e con fucile scarico.
VIGNETI CON O SENZA IMPIANTI FISSI DI IRRIGAZIONE ED ANTIGRANDINE	Sono considerati tali i terreni coperti da vigne, muniti o no di impianti fissi di irrigazione o di rete antigrandine	NO	Consentito per lo scovo ed il recupero della fauna selvatica sia con uva pendente sia dopo il raccolto.	E' vietato l'accesso ai vigneti ai battitori o accompagnatori del cacciatore e comunque a quelle persone che, vagando all'interno degli stessi, collaborano al fine di scovare e far uscire la fauna selvatica verso i margini esterni degli appezzamenti interessati a tali coltivazioni. Il cacciatore può accedere per il recupero della fauna abbattuta solo col fucile scarico. E' consentito al cacciatore l'attraversamento lungo le capezzagne o stradoni di separazione, con fucile scarico e con assoluto divieto di sparo sino a raccolto ultimato.
FRUTTETI CON O SENZA IMPIANTI FISSI DI IRRIGAZIONE ED ANTIGRANDINE	Sono considerati tali i terreni coperti da arbusti o da alberi da frutto sotto qualsiasi forma tecnica vengano organizzati con o senza impianto irriguo fisso e con o senza rete antigrandine	Vedi le specifiche sottostanti	Vedi le specifiche sottostanti	E' vietato l'accesso a frutteti ai battitori o accompagnatori del cacciatore e comunque a quelle persone che, vagando all'interno degli stessi, collaborano al fine di scovare e far uscire la fauna selvatica verso i margini esterni degli appezzamenti interessati a tali coltivazioni. E' sempre fatto divieto di sparo in direzione delle piante da una distanza inferiore a metri 100.
FRUTTETI CON O SENZA IMPIANTI FISSI DI IRRIGAZIONE ED ANTIGRANDINE	Con frutti pendenti	NO	Consentito per la raccolta del capo ferito od abbattuto.	Consentito solo per la raccolta del capo abbattuto o ferito, purché col fucile scarico. E' consentito al cacciatore l'attraversamento lungo le capezzagne o stradoni di separazione, con fucile scarico e con assoluto divieto di sparo.
FRUTTETI CON O SENZA IMPIANTI FISSI DI IRRIGAZIONE ED ANTIGRANDINE	Dopo la raccolta	Solo da appostamento temporaneo alla sola fauna selvatica migratoria, previo rilascio scritto dell'assenso del conduttore del fondo.	Consentito per lo scovo ed il recupero della fauna selvatica.	Il cacciatore può accedere per il recupero della fauna abbattuta solo col fucile scarico. E' consentito al cacciatore l'attraversamento lungo le capezzagne o stradoni di separazione, con fucile scarico con assoluto divieto di sparo in direzione delle piante.
RIMBOSCHIMENTI	Sono considerati tali i pioppeti e ogni altra forma di messa a dimora di alberi a medio ed alto fusto, per i primi tre anni di impianto.	NO	SI	E' consentito solo l'attraversamento da parte del cacciatore, con fucile scarico, esclusivamente lungo le capezzagne o stradoni di separazione degli appezzamenti.
COLTURE ERBACEE INTENSIVE	Sono considerate tali i prati artificiali irrigui ed analoghi tipi di piante erbacee seminate artificialmente con lo scopo di essere utilizzate come foraggiere	Soltanto dopo il 16 ottobre 2009	Prima del 16 ottobre 2009 solo per la raccolta del capo abbattuto o ferito.	Prima del 16 ottobre 2009 l'accesso è consentito solo per la raccolta del capo abbattuto o ferito purché col fucile scarico.
MEDICAI IRRIGATI E NON	Sono considerati tali i prati di erba medica irrigata e non, con lo scopo di essere utilizzata come foraggiere	Consentita in pre-apertura qualora il prato si presenti sfalcato di recente e non si arrechi danno visibile al medicaio. Successivamente si seguono le disposizioni stabilite per l'accesso del cane e del cacciatore (v. a fianco).	Fino al 16 ottobre 2009 nei medicai irrigati è vietato l'accesso del cane tranne che per il recupero del capo abbattuto. Negli altri medicai l'accesso del cane è consentito dal 16 settembre 2009. Negli ATC MO1 e MO2 l'accesso è consentito da un'ora dopo la pioggia solo fino al 16 ottobre 2009.	Nei medicai irrigati, fino al 16 ottobre 2009 solo per il recupero del capo abbattuto. Nei medicai non irrigati fin dal 27 settembre 2009 l'accesso del cacciatore è consentito solo nel caso in cui non si arrechi danno visibile al medicaio. Negli ATC MO1 e MO2 l'accesso è consentito da un'ora dopo la pioggia solo fino al 16 ottobre 2009.
COLTURE CEREALICOLE E DA SEME Primo Gruppo	Sono considerati tali i terreni coltivati a mais, sorgo, saggina, girasole	Consentita solo la caccia vagante alla fauna selvatica stanziale e solo lungo le capezzagne, stradoni e scoline di delimitazione degli appezzamenti coltivati.	Consentito solo per lo scovo ed il recupero della fauna selvatica abbattuta o ferita.	Consentito solo per la raccolta della fauna selvatica purché con fucile scarico. Durante le operazioni di trebbiatura la caccia è comunque vietata a meno di 150 metri dal perimetro dell'intero appezzamento oggetto della raccolta.
COLTURE CEREALICOLE E DA SEME Secondo Gruppo	Sono considerati tali i terreni coltivati a soia, riso, lino, ravizzone, colza e medica da seme e sementi da ortive	Consentita solo la caccia vagante alla fauna selvatica stanziale e solo lungo le capezzagne, stradoni e scoline di delimitazione degli appezzamenti coltivati.	NO	Consentito solo per la raccolta della fauna selvatica purché con fucile scarico. Durante le operazioni di trebbiatura la caccia è comunque vietata a meno di 150 metri dal perimetro dell'intero appezzamento oggetto della raccolta.
COLTURE CEREALICOLE E DA SEME Terzo Gruppo	Sono considerati tali i terreni coltivati a grano, orzo e segale	Dalla semina è consentita solo la caccia vagante alla fauna selvatica stanziale e solo lungo le capezzagne, stradoni e scoline di delimitazione degli appezzamenti coltivati.	Consentito solo per lo scovo ed il recupero della fauna selvatica abbattuta o ferita.	Consentito solo per la raccolta della fauna selvatica purché con fucile scarico. Durante le operazioni di trebbiatura la caccia è comunque vietata a meno di 150 metri dal perimetro dell'intero appezzamento oggetto della raccolta.

Art. 9 – Norme generali inerenti il tesserino venatorio

Si applicano le seguenti disposizioni integrative al Calendario Venatorio Regionale: sarà fornito ai cacciatori residenti in altre Regioni ed ammessi a cacciare in Provincia di Modena, un modulo sul quale dovrà essere trascritta l'uscita di caccia in provincia di Modena e la forma di caccia effettuata qualora il loro tesserino regionale non preveda la distinzione della forma di caccia tra vagante e appostamento.

Il tesserino va riconsegnato all'ente che lo ha rilasciato al termine dell'esercizio dell'attività venatoria annuale e comunque non oltre il 31 marzo.

In caso di mancata riconsegna entro il 31 marzo oltre la sanzione prevista, all'art. 61 comma 1 lettera L della L.R. 8/94 e s.s.m.m.i.i., si applica la sanzione accessoria della sospensione del tesserino venatorio per la giornata di caccia relativa alla terza domenica del successivo mese di settembre (art. 10 comma 13 L.R. 1/2009).

Integrazioni al calendario venatorio delle misure di mitigazione prescritte per i siti di rete natura 2000 (ZPS - SIC)

Per quanto concerne i Siti della Rete Natura 2000 (ZPS e SIC) valgono le misure di mitigazione e/o compensazione previste dal quadro normativo di riferimento Statale e Regionale, ed in particolare

dall'art. 9 della L.R. 1/2009 "norme per la definizione del calendario venatorio regionale per le stagioni venatorie 2009-2010; 2010-2011; 2011-2012" nonché dalle prescrizioni provinciali contenute nel Piano Faunistico vigente.

Nel caso di modifiche di tale quadro legislativo si dovrà fare riferimento alle variazioni apportate.

NORME DI RINVIO E AREE DI RISPETTO

Per quanto non espressamente previsto dal presente calendario si fa riferimento alle disposizioni e alle norme di legge vigenti:

1 - Fucile a canna liscia senza limitatore di colpi: l'uso di tale arma costituisce illecito penale.

2 - Abbandono di rifiuti: l'abbandono di rifiuti, bossoli, resti e contenitori alimentari, interiora o parti di scarto di animali abbattuti costituisce illecito amministrativo.

3 - Anagrafe canina: i cani devono essere obbligatoriamente registrati ed identificati individualmente ai sensi della norme vigenti.

4 - Aree di rispetto: si prende atto delle seguenti Aree di Rispetto istituite dagli A.T.C. ex art.22 bis L.R. 8/94, come da cartografia allegata, con le seguenti precisazioni:

all'interno delle Aree di rispetto per specie è vietata sia l'attività venatoria che

l'addestramento cani ad eccezione di:

ATC MO2 caccia agli ungulati ed alla volpe con apposite autorizzazioni;


ATC MO3 caccia agli ungulati ed alla volpe con apposite autorizzazioni.

ATC MO 1		ATC MO2	ATC MO3
ZR	Budrione Migliarina	Area di rispetto Pavullo	Biscie
ZR	Bruni	Bocchirolo	Bosco M. Emiliano
ZR	Campo Cani Mirandola	Bosco Albergati	Casa Bonelli
ZR	Carpi	Cà del Tocco	Castellino
ZR	Casone	Campogalliano	Confetta
ZR	Cavezzo Disvetro	Campogalliano Fornace	Fosso Sassaie
ZR	Concordia S. Possidonio	Campogalliano Levata	Ghiaie
ZR	Concordia Secchia	Casse Panaro S. Cesario	La Verna
ZR	Della Valle	Cave Formigine	Macava
ZR	Foscaglia	Cave Piumazzo	Montemocogno
ZR	Fossoli	Cimitero Castelfranco	Riccovolto
ZR	Francesca	Cimitero Piumazzo	Vaglie
ZR	Lunardina	Cinta Formigine	Vaglio
ZR	Marzanella	Cinta Prignano	Vedriano - S. Giulia
ZR	Medolla Cinta	Collecchio	
ZR	Novi	Fiorano	
ZR	Ravarino	Graziosa	
ZR	Ravarino Panaro	Gruppo Germoglio	
ZR	San Felice sul P.	Lazzari	
ZR	San Giovanni	Montebonello	
ZR	San Prospero	Maranello	
ZR	Santa Caterina	Montanara	
ZR	Solara	Nonantola	
ZR	Sorbara Cinta	Ortigara Campazzo	
ZR	Staggia	Pigneto	
ZR	Valletta	Prignano ex Campo Cani	
ZR	Villafranca	Rosola Corno	
ZR		Saltino Morano	
ZR		Sassuolo Fiorano	
ZR		S. Antonio	
ZR		S.Cesario Cimitero	
ZR		S.Cesario Vasche	
ZR		Sassuolo Magreta	
ZR		San Michele	
ZR		Savignano Panaro	
ZR		Secchia	
ZR		Serramazzoni	
ZR		Sipe Spilamberto	
ZR		Soliera	
ZR		Spilamberto Panaro	
ZR		Spilamberto Pesa	
ZR		Talbignano Sponde	
ZR		Vignola - Marano	
ZR		Villa Ariosto	
ZR		Villa Mortuzzi	
ZR		Villa Bianca	
ZR		Zocca M. Ombraro	

ZPS, SIC-ZPS e SIC in PROVINCIA DI MODENA

■ ZPS
 ■ SIC-ZPS
 ■ SIC

NUMERO	TIPO	NOME
1	SIC-ZPS	ALPESIGOLA, SASSO TIGNOSO E MONTE CANTIERE
2	SIC-ZPS	CASSA DI ESPANSIONE DEL FIUME PANARO
3	SIC-ZPS	CASSE DI ESPANSIONE DEL SECCHIA
4	SIC	COLOMBARONE
5	SIC	FAETO, VARANA, TORRENTE FOSSA
6	ZPS	LE MELGHEINE
7	SIC-ZPS	MANZOLINO
8	SIC-ZPS	MONTE CIMONE, LIBRO APERTO, LAGO DI PRATIGNANO
9	SIC-ZPS	MONTE RONDINAI, MONTE GIOVO
10	SIC	POGGIO BIANCO DRAGONE
11	SIC	SALSE DI NIRANO
12	SIC-ZPS	SASSI DI ROCCAMALATINA E DI SANT'ANDREA
13	SIC-ZPS	SASSOGUIDANO, GAIAIO
14	ZPS	SIEPI E CANALI DI PESCAIA-FORESTO
15	SIC-ZPS	TORRAZZUOLO
16	ZPS	VALLE DELLE BRUCIATE E TRESINARO
17	ZPS	VALLE DI GRUPPO
18	ZPS	VALLI MIRANDOLESI



PROVINCIA DI MODENA
 Servizio Relazioni Istituzionali - U.O. Politiche faunistiche